

Edizione di martedì 6 Agosto 2019

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione e successiva cessione di partecipazioni: possibili profili elusivi
di Gianluca Cristofori, Ivan Mastrototaro

ACCERTAMENTO

Isa: benefici premiali esclusi se il periodo dura meno di 12 mesi
di Luca Caramaschi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Tari ancora dovuta sulla superficie calpestabile
di Fabio Garrini

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione dei dividendi: regime transitorio per le riserve di utili pregressi
di Marco Bargagli

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il credito prescritto è deducibile solo se il creditore si è prodigato nel recupero
di Angelo Ginex

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione e successiva cessione di partecipazioni: possibili profili elusivi

di Gianluca Cristofori, Ivan Mastrototaro

La **trasformazione societaria di tipo “progressivo”** (da società di persone in società di capitali) potrebbe essere censurabile, ai sensi della **disciplina anti-abuso** di cui all'[articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente](#), determinando la fruizione di un **indebito risparmio d'imposta**, allorquando fosse preordinata alla **successiva cessione di partecipazioni** beneficiando del regime della cd. **participation exemption** (nel prosieguo più semplicemente **pex**) di cui all'[articolo 87 Tuir](#), in luogo del regime invece previsto dall'[articolo 58, comma 2, Tuir](#) (applicabile in assenza di trasformazione).

Detto in altri termini, la possibilità di fruire dell'**esenzione** (al 95%) ai fini dell'Ires della **plusvalenza realizzata con la cessione delle partecipazioni (ex articolo 87 Tuir)**, in luogo di quella prevista ai fini dell'Irpef nella misura del **58,14%**, rappresenterebbe – a parere dell'Agenzia delle Entrate – una **fattispecie abusiva da censurare** ai sensi del succitato [articolo 10-bis L. 212/2000](#), consentendo un **indebito risparmio** rappresentato dal **differimento del prelievo marginale** sugli utili sino al momento della successiva distribuzione ai soci.

Tale conclusione emerge dalla [risposta resa dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di interpello n. 185/2019](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata a pronunciarsi in merito al soddisfacimento dei requisiti per poter fruire della **pex** nell'ambito di un'**operazione** così articolata:

1. **trasformazione in S.r.l. di una società costituita secondo il tipo della S.n.c. (ex articolo 170 del Tuir);**
2. **conferimento di un ramo d'azienda** in altra società neo-costituita, fruendo del regime della **neutralità fiscale** previsto dall'[articolo 176 Tuir](#);
3. **cessione a soggetti terzi del 70% delle partecipazioni** così ottenute nella conferitaria fruendo del **regime della pex**.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti resi con la risalente **circolare 36/E/2004**, ha confermato che, nel caso di **conferimento neutrale d'azienda**, nonché in ipotesi di **operazioni straordinarie fiscalmente neutrali**, non si determina alcuna interruzione ai fini del computo del **periodo di possesso** per l'applicabilità del **regime pex** di cui all'[articolo 87, comma 1, lett. a\) e b\), Tuir](#) (**ininterrotto possesso** delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente alla cessione, nonché **iscrizione delle stesse tra le immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso).

Come stabilito, infatti, dall'[articolo 176, comma 4, Tuir](#), le partecipazioni ricevute per effetto di un **conferimento d'azienda** mantengono la medesima “stagionatura” dell'azienda conferita e si considerano **iscritte**, per presunzione legale, come **immobilizzazioni finanziarie**, nei bilanci in cui **risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita**.

Tale principio di continuità nei sopra richiamati requisiti *pex* in caso di **operazioni fiscalmente neutrali** è stato considerato applicabile, nella risposta *de qua*, anche nel caso di **trasformazione societaria** e ciò quand'anche la **trasformazione** determinasse, come nel caso in esame, il **passaggio dal regime Irpef a quello Ires**.

L'**iter logico argomentativo** seguito dall'Agenzia delle Entrate appare fin qui, non solo intrinsecamente **coerente**, ma anche in linea con i **precedenti di prassi amministrativa** (si veda, a mero titolo esemplificativo, anche la [risposta all'istanza di interpello n. 70/2019](#)), tant'è che, a ben vedere, un interpello di tipo meramente interpretativo non sarebbe nemmeno servito.

Nonostante non fosse stata chiamata a pronunciarsi in merito, l'Agenzia delle Entrate ha, però, laconicamente aggiunto che **l'insieme delle operazioni poste in essere dal contribuente**, pur garantendo astrattamente l'applicabilità del regime *pex*, **integrano una condotta abusiva ai sensi dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#)**, sul presupposto che la **trasformazione** in società di capitali appare “**un'operazione ultronea rispetto all'obbiettivo economico perseguito**” e tale da “*consentire l'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale consistente nell'applicazione dell'articolo 87 del Tuir anziché del combinato disposto di cui agli articoli 58, comma 2, e 5, comma 1, del Tuir*”.

Detto in altri termini, secondo l'Agenzia delle Entrate la possibilità di **fruire dell'esenzione** (al 95%) ai fini dell'Ires della **plusvalenza** emergente per effetto della cessione delle partecipazioni (ex-**articolo 87 Tuir**), in luogo di quella prevista ai fini dell'Irpef nella misura del 58,14%, rappresenterebbe una **fattispecie abusiva** da censurare ai sensi del succitato [articolo 10-bis L. 212/2000](#).

Tale conclusione, tuttavia, ove assunta come valida nella generalità dei casi, senza alcun distinguo, destà qualche **perplessità**, per almeno due ordini di motivi.

Innanzitutto, è stata del tutto omessa qualsiasi valutazione in ordine all'ampiezza del “perimetro” relativo alla **libertà concessa al contribuente di scegliere tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale**, così come sancito dall'[articolo 10-bis, comma 4, L. 212/2000](#), non essendo, infatti, tenuto il contribuente a condurre i propri affari in modo necessariamente “autolesionista”, nemmeno sotto il profilo fiscale.

Allo stesso modo, non è stato considerato che la **trasformazione** potrebbe essere perfezionata anche allo scopo di **assumere un assetto organizzativo dell'impresa più consono all'attività nel prosieguo esercitata**, ovvero per **altre ragioni comunque meritevoli di tutela**, dovendosi infatti indagare se, anche in presenza di un **risparmio d'imposta** (*rectius*, nel caso in esame, differimento) potenzialmente indebito, vi fossero però **ragioni** che consigliassero di condurre l'operazione proprio secondo quello schema, cosa che, quantomeno stando al testo della

risposta, non è dato sapere, dovendo essere ovviamente **verificata** – in un'ottica anti-abuso – “**caso per caso**”.

In secondo luogo, la **tesi interpretativa** fatta propria dall'Agenzia delle Entrate presuppone il conseguimento di un **indebito vantaggio fiscale dall'operazione posta in essere**.

Tuttavia, quello che viene definito – nella risposta all'istanza di interpello – come un **indebito vantaggio fiscale** è, in realtà, il frutto di un **meccanismo impositivo** (la *pex*) che risponde a una *ratio* ben precisa e prevista “a sistema”, ovverosia alla **necessità di evitare una doppia imposizione economica del medesimo fatto indice di capacità contributiva**, applicandosi altrimenti prima l'Ires con **aliquota del 24%** in capo alla società sull'intera plusvalenza e poi l'Irpef (*rectius*, la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26%) in capo al socio, al momento della distribuzione degli utili così realizzati.

Tale doppia imposizione non si verificherebbe, invece, nel caso in cui la plusvalenza fosse realizzata da parte di una società di persone (ovvero anche di una S.r.l. che avesse optato per il regime di “**trasparenza fiscale**”); in tal caso, infatti, **il reddito sarebbe tassato una sola volta ai fini dell'Irpef**, in quanto **direttamente imputato al socio persona fisica “per trasparenza”, come previsto dall'[articolo 5 Tuir](#)**, con applicazione della diversa quota imponibile della plusvalenza ai fini dell'Irpef, di cui all'[articolo 58, comma 2, Tuir](#), nella misura del **58,14% del relativo ammontare**.

La **tesi interpretativa** sostenuta dall'Agenzia delle Entrate meriterebbe, quindi, qualche più approfondita **riflessione**, dal momento che:

- ove i **soci persone fisiche fossero soggetti con elevati redditi imponibili**, l'imposizione complessiva che questi sconterebbero nell'un caso (in presenza di **trasformazione**) o nell'altro (in assenza di **trasformazione**) sarebbe **sostanzialmente allineata**, dovendo scontare nel primo caso l'Ires con **aliquota del 24%** su una base imponibile commisurata al 5% della plusvalenza realizzata, oltre alla **ritenuta alla fonte del 26%** sugli “**utili netti**” **distribuiti**, mentre nell'altro caso l'Irpef ad **aliquota marginale del 43%**, oltre alle **addizionali comunali e regionali** (tralasciando, per semplicità, il contributo di solidarietà), su una **base imponibile commisurata al 58,14% della plusvalenza realizzata**. L'unico elemento differenziale sarebbe connesso al diverso momento in cui il contribuente – socio persona fisica – resterebbe inciso dal tributo, in quanto nel primo caso (post trasformazione) la ritenuta alla fonte sarebbe operata soltanto nel **successivo momento di distribuzione dei dividendi**;
- ove i **soci persone fisiche fossero, invece, dei soggetti con modesti redditi imponibili ai fini dell'Irpef**, l'imposizione che questi sconterebbero sarebbe **certamente più elevata nel primo caso (post trasformazione)**, cosicché in tale ipotesi **non sarebbe prospettabile alcun vantaggio fiscale dalla descritta operazione**, bensì addirittura un **aggravio impositivo**, in parte compensato dal possibile differimento – sul piano temporale – della **distribuzione degli “utili netti”**.

Sotto il profilo dell'**abuso** asseritamente perseguito con la trasformazione, allo scopo di differire il **prelievo marginale sugli utili**, sarebbe stata, quindi, forse doverosa anche qualche considerazione in più sull'**utilizzo delle risorse** rivenienti dallo smobilizzo della partecipazione e sull'attività di re-investimento nel prosieguo eventualmente condotta dalla società cedente, che magari suggeriva di privilegiare un **diverso assetto organizzativo sociale**.

Del resto, ove – post-trasformazione e post realizzo – gli “**utili netti**” fossero **distribuiti ai soci**, non sarebbe ottenibile alcun **beneficio fiscale, nemmeno in termini di differimento**; ove, invece, gli stessi **non fossero subito distribuiti**, probabilmente l'indagine andrebbe rivolta all'**attività di re-investimento nel prosieguo condotta** dalla società cedente, che potrebbe al più palesare qualche **profilo di criticità** – sotto il profilo del possibile abuso – ove si traducesse in **investimenti in beni “di godimento” per i soci**, non già in nuove aziende, partecipazioni o altri strumenti finanziari d'investimento sul mercato.

In definitiva, pur non avendo piena contezza del **caso concreto** oggetto della risposta a interpello, la conclusione evincibile dalla **risposta dell'Agenzia delle Entrate** meriterebbe comunque una **riflessione più ampia e compiuta**, magari in occasione di una **successiva istanza d'interpello**, non **interpretativo**, ovviamente, **bensì anti-abuso**, su qualche **caso contiguo a quello oggetto d'esame**, fornendo tutte le informazioni utili per consentire all'Amministrazione finanziaria un **vaglio dell'operazione rispettoso di tutte le condizioni previste dall'[articolo 10-bis L. 212/2000](#)** per poterne **rendere inopponibili gli effetti fiscali**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Isa: benefici premiali esclusi se il periodo dura meno di 12 mesi

di Luca Caramaschi

Diversamente da quanto previsto nell'ambito della disciplina di studi di settore e parametri, le situazioni nelle quali si determina un **periodo d'imposta di durata inferiore ai 12 mesi** è sempre causa di **esclusione** dall'applicazione della disciplina degli **indicatori sintetici di affidabilità** (di seguito Isa).

Il principio viene chiaramente **ribadito** dall'Agenzia delle entrate nell'attesa [circolare 17/E/2019](#), con la quale vengono fornite le **prime indicazioni operative** riguardanti l'applicazione di questo nuovo strumento di selezione delle posizioni dei contribuenti da **sottoporre a controllo**.

Come esplicitato nel paragrafo 1.10 della recente circolare esplicativa degli Isa, l'Agenzia ricorda che l'[articolo 10, comma 4, lett. b\), L. 146/1998](#) – relativo alla **disciplina degli studi di settore** – prevedeva che alcune **cause di esclusione** dall'applicazione degli studi di settore, quali l'inizio o la cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, non rilevassero **in caso di cessazione e inizio dell'attività**, da parte dello stesso soggetto, **entro sei mesi dalla data di cessazione**, nonché quando l'attività costituiva una **mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti**.

Al contrario, come confermato anche nel successivo par. 4 della [circolare 17/E/2019](#), **ai fini Isa dette situazioni, richiamate senza eccezioni dal comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. 50/2017**, determinano sempre e in ogni caso una situazione di **esclusione** che va comunicata nel modello Redditi 2019 mediante indicazione dei **codici "1"** (**inizio dell'attività** nel corso del periodo d'imposta) e **"2"** (**cessazione dell'attività** nel corso del periodo d'imposta).

Tale conclusione trae origine dalla formulazione del [comma 18](#) dell'**articolo 9-bis D.L. 50/2017**, convertito con modificazioni dalla **L. 96/2017**, che, nell'ambito della disciplina Isa, dispone il **rinvio** alle disposizioni dettate in materia di studi di settore e parametri **solo per fini diversi dall'attività di controllo**.

Trattandosi di una previsione ritenuta rivolta alle **attività di controllo** (è sicuramente tale quella contemplata dall'[articolo 10 L. 146/1998](#)), l'Agenzia ne dichiara la **non applicazione** con riferimento alla **disciplina degli Isa**.

Sempre con riferimento ai casi in cui, per le più svariate ragioni, il periodo d'imposta del contribuente si **interrompe** e, quindi, presenta una **durata inferiore ai 12 mesi**, l'Agenzia fornisce, con il **recente documento di prassi**, utili **indicazioni**.

È il caso, ad esempio, di tutte quelle situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare l'accadimento di **eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa**, quali quelle di **trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione**.

A queste ipotesi, la recente [circolare 17/E/2019](#), con un rimando alla precedente [circolare 31/E/2017](#) dettata in tema di studi di settore, richiama anche le situazioni di **acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda**, in quanto anch'esse riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività.

Detti ultimi **chiarimenti** paiono opportuni in quanto, con riferimento ai **benefici premiali** previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#), per la cui fruizione il **provvedimento direttoriale del 10.05.2019** ha dettato i **livelli di affidabilità**, vi era la necessità di precisare se gli stessi fossero applicabili anche nelle ipotesi di **operazioni straordinarie** effettuate nel corso dell'annualità o nei casi di **periodi di imposta inferiori a dodici mesi** per inizio o cessazione.

Sul punto l'Agenzia ribadisce che, non essendo il contribuente tenuto a presentare il relativo modello e, quindi, **non trovando applicazione la disciplina degli Isa**, non si realizzano i presupposti per il **riconoscimento dei benefici premiali** previsti dal richiamato regime.

I benefici premiali con i relativi livelli di affidabilità

Beneficio premiale

Livello di affidabilità

- a) esonero da apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti per importi non superiori a € 50.000 annui relativamente all'Iva e non

Seminario di specializzazione

**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**

Scopri le sedi in programmazione >

IMU E TRIBUTI LOCALI

Tari ancora dovuta sulla superficie calpestabile

di Fabio Garrini

Sino all'emanazione del provvedimento che stabilisce l'interscambio dei dati tra Agenzia delle Entrate e Comuni, la superficie su cui computare la tassazione ai fini **dell'imposta sui rifiuti** non può riferirsi al dato catastale, ma occorre continuare a riferirsi alla **superficie calpestabile**: questa è la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria attraverso la [risposta all'istanza di interpello n. 306 del 24.07.2019](#).

La superficie tassabile ai fini Tari

La **Tari** è **l'imposta sui rifiuti** istituita con decorrenza dal **1° gennaio 2014**, a seguito dell'introduzione della **luc**, avvenuta ad opera della **L. 147/2013**; nei fatti, la luc altro non fa che **confermare il prelievo maggiore**, l'Imu, accostandogli la **Tasi** (l'imposta sui servizi, che oggi è divenuta una sorta di addizionale Imu, posta la grande somiglianza delle basi imponibili e dei presupposti per il prelievo), oltre al prelievo sul **servizio di smaltimento dei rifiuti** (denominandolo **Tari**).

A fine di finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'[articolo 1, comma 641 a 668, L. 147/2013](#) ha introdotto, come detto, la **Tari**, stabilendone il **presupposto**, i **soggetti** tenuti al pagamento, le **riduzioni** e le **esclusioni**; si tratta di un tributo che per larghi tratti **ricalca il precedente tributo con le medesime finalità (Tares)**.

Come noto, le imposte sui rifiuti sono parametrata alla **superficie** dell'immobile.

A **regime**, la base imponibile **Tari** sarà calcolata sulla base delle superfici previste agli atti **catastali**; a tale fine saranno messe a disposizione dei Comuni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a norma dell'[articolo 1, comma 647, L. 147/2013](#), i dettagli delle **superfici catastali degli immobili**.

Tale comma stabilisce la necessità di effettuare un **allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune**, con la finalità di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, **pari all'80% di quella catastale**.

L'**acquisizione di tali informazioni però ad oggi non è completa**, quindi il [comma 645](#) stabilisce una disciplina transitoria secondo la quale **"fino all'attuazione delle disposizioni di cui al**

comma 647 [ossia fino a quando l'interscambio dei dati non sarà operativo, n.d.a.], la **superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.”**

A tal fine, a norma del medesimo [comma 645](#), così come modificato dal **D.L. 16/2014**, si è **in attesa di un apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al **comma citato 647**; a seguito dell'emanazione di tale provvedimento, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari **decorre dal 1° gennaio successivo** alla data di emanazione di tale provvedimento.

Sino ad allora, in base al [comma 645](#), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (**Tari**) è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini **dell'accertamento**, il [comma 646](#) stabilisce che il **Comune**, per le **unità immobiliari iscritte o iscrivibili** nel catasto edilizio urbano, può considerare come **superficie assoggettabile alla Tari** quella pari **all'80% della superficie catastale**.

Seminario di specializzazione
BITCOIN, CRIPTOVALUTE, BLOCKCHAIN QUESTIONI GIURIDICHE E ASPETTI FISCALI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione dei dividendi: regime transitorio per le riserve di utili pregressi

di Marco Bargagli

Come noto, l'[articolo 1, commi da 999 a 1006, L. 205/2017](#) (Legge di Bilancio 2018), pubblicata nella **Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017**, ha introdotto **importanti novità in tema di tassazione dei dividendi**.

Il legislatore ha così inteso rendere **uniforme** l'imposizione gravante sugli utili di **“natura qualificata e non qualificata”** delle **persone fisiche non imprenditori**, prevedendo, **in ogni caso**, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del **26%**.

In buona sostanza, ai **redditi di capitale** derivanti dal **possesso di partecipazioni** è stata estesa la **medesima aliquota** nella **misura del 26%**, nonché la **modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate**, mediante **l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva**.

La citata Legge di bilancio 2018 ha così **modificato** alcune disposizioni dell'[articolo 47 Tuir](#), che individua le **modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio** di società ed enti soggetti ad Ires e dei proventi assimilati e dell'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#) in materia di **ritenute sui dividendi**.

Tuttavia giova ricordare che per effetto delle disposizioni recate dall'[articolo 1, comma 1006](#), della medesima **L. 205/2017**, è stata anche prevista una specifica **disciplina transitoria** in base alla quale alle **distribuzioni di dividendi** derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate **deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022**, aventi ad oggetto **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, si **continuano ad applicare le norme previste dal D.M. 26.05.2017**.

Sullo specifico punto, **interessanti chiarimenti** sono intervenuti da parte dell'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 56/E/2019](#), avente proprio ad oggetto **“l'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017”**.

Il caso prospettato dalla società istante riguardava la **distribuzione dell'utile prodotto nell'anno 2010, deliberata nel 2016**, con erogazione ai **soci prevista entro il 2018**.

Dopo avere illustrato l'assetto normativo di riferimento, l'Agenzia delle entrate ha precisato che per gli utili deliberati dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, **maturati fino all'esercizio**

in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi il **regime di tassazione preesistente**.

In particolare si ricorda che la **tassazione nella misura del 40%**, applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, è stata **elevata al 49,72%** con riferimento agli utili **prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** (ex **articolo 1, comma 1, D.M. 02.04.2008**).

Successivamente, la misura del **49,72%** è stata elevata al **58,14%** (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017), con riferimento ai **dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Una volta delineato *l'excursus* normativo di riferimento l'Agenzia delle entrate, nella **citata R.M. 56/E/2019** ha ricordato che, nonostante la norma faccia riferimento alle **distribuzioni di utili deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022"** si può ritenere, sulla base di una **interpretazione logico-sistematica della disposizione** in rassegna, che il **regime transitorio** trovi altresì applicazione per gli utili distribuiti **sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017** anche se, nel caso di specie, **l'erogazione ai soci** è prevista nel **corso del 2018**.

Infatti per garantire la **corretta applicazione** del citato **regime transitorio** occorre, in particolare, che la **società emittente** tenga **separata evidenza** delle **riserve di utili prodotti**:

- fino all'esercizio in **corso al 31 dicembre 2007**;
- nel periodo compreso **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**;
- nel periodo compreso **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**;
- **successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**.

A tal fine, conclude l'Agenzia delle entrate, la società **ne darà separata evidenza** nel **"Prospetto del capitale e delle riserve"** del **quadro RS** del **modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali**, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali.

Di conseguenza, nella **certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati** deliberati fino al **31 dicembre 2022**, dovrà essere data **separata indicazione degli utili distribuiti** in relazione a **ciascun periodo di maturazione**.

Seminario di specializzazione

IPRIVACY: L'AUDIT PER UN SISTEMA DI GESTIONE EFFICACE

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il credito prescritto è deducibile solo se il creditore si è prodigato nel recupero

di Angelo Ginex

La **prescrizione** del **credito** costituisce **elemento certo e preciso** legittimante la **deduzione** della **perdita** su crediti, sempreché l'**inattività** del creditore nel suo recupero **non** abbia corrisposto ad una effettiva **volontà liberale**, la quale va desunta dai fatti e dalle circostanze del caso concreto. È questo l'indirizzo espresso l'Agenzia delle Entrate nella [risposta all'istanza di interpello n. 197/E/2019](#).

L'intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria si è reso necessario a seguito dell'**istanza** con cui una società chiedeva se fosse **possibile dedurre** le **perdite** relative a **crediti** vantati nei confronti di **imprese estere** inadempienti e oramai **prescritti**.

In particolare, l'istante vantava crediti nei confronti di **imprese** residenti in un **Paese extra-UE**, interessato da **crisi economica**, e risultanti **cessate**.

Al fine di conoscere la concreta possibilità di recuperare il proprio credito, essa si rivolgeva a dei **legali**, i quali evidenziavano come, secondo le regole poste dal **diritto internazionale privato**, la **normativa** applicabile fosse quella del **Paese estero** e secondo la quale i **crediti** erano da considerarsi **prescritti**.

Ciò, in quanto, nelle more del termine prescrizionale, la società **non** aveva posto in essere alcun **atto interruttivo**, limitandosi a **gestire informalmente** le **pratiche** di recupero del credito, in ossequio alle **prassi commerciali** vigenti nel **Paese** di residenza dei debitori, in cui si attribuisce particolare valore al rapporto fiduciario tra le parti.

Da ultimo, essa riportava di **non** essersi mai accorta di **anomalie** e **difficoltà finanziarie** dei debitori e di **non** aver sottoscritto una **polizza assicurativa** a copertura del rischio di credito, proprio in ragione dell'asserita solvibilità delle società debitrici.

Secondo le **prospettazioni** dell'**istante**, le **perdite** sarebbero state **deducibili**, attesa la **prescrizione** dei crediti compiutasi ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) e delle norme del diritto internazionale privato di cui alla **L. 218/1995**.

In particolare, l'[articolo 110, comma 5, ultimo periodo, Tuir](#), statuendo che gli **elementi certi e precisi** ai fini della deducibilità della perdita sussistono quando il **credito** è **prescritto**, prevedrebbe un'**automatica** rilevanza del **componente negativo** di reddito nei casi di evidente

e palese irrecuperabilità del credito.

L'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo il disposto normativo dell'[articolo 110 Tuir](#), ha tuttavia **respinto il diritto alla deduzione** dei crediti prescritti.

Nella specie, essendo i debiti localizzati in un **Paese extraeuropeo**, l'Amministrazione finanziaria, riprendendo un precedente documento di prassi, ha sostanzialmente affermato che occorre **valutare** attentamente gli **elementi certi e precisi** richiesti dalla norma e, pertanto, è d'uopo dotarsi della **dichiarazione di insolvenza** dei debitori stranieri emessa dalla **Sace** (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero), ovvero, in secondo luogo, dimostrare la **definitiva perdita** del credito, secondo le **regole** previste nello **Stato del debitore** (cfr. [circolare AdE 39/E/2002](#)).

Inoltre, secondo quanto riportato nelle [circolari AdE 26/E/2013](#) e [10/E/2014](#), «*la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. [...] Resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale*».

Da ciò ne deriva che la **prescrizione** rappresenta un **elemento certo e preciso** ai fini della deduzione della perdita, allorché si provi che l'**inattività** del **creditore non** sia dipesa da una propria **volontà di privilegiare il debitore**.

Orbene, nel caso di specie, dai documenti allegati dall'istante si è evinto che **nessun atto interruttivo** è stato posto in essere e che la **gestione informale** delle pratiche di recupero del credito, ha effettivamente **avvantaggiato** le **imprese debitrici**.

In definitiva, dalla **condotta inerte** dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti è derivata l'**indeducibilità** delle **perdite** su crediti.

In ultima analisi, soggiunge l'Agenzia delle Entrate, a **differenti conclusioni** si perverrebbe se la società istante acquisisse degli **elementi probatori** tesi a dimostrare lo stato di effettiva **insolvenza** dei **debitori** e la conseguente **inesistenza** di qualsivoglia **intento liberale** derivante dall'inerzia nel recupero dei crediti.

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI IMPATRIATI:
NOVITÀ E APPLICAZIONI PRATICHE**

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Christian Raimo
Contro l'identità italiana



Il dibattito intorno all'identità italiana si è ormai infilato nel vicolo cieco di un nazionalismo mussulino, che alla ragione preferisce la retorica e la propaganda. Mostrare questo inganno significa far fronte a un paradosso di politica, storia e cultura.

Contro l'identità italiana

Christian Raimo

Einaudi

Pagine – 144

Prezzo – 12,00

Da qualche tempo nel dibattito politico, sempre più egemonizzato dalla destra e dall'estrema destra, si parla di identitarismo, di sovranismo, di comunitarismo. L'odierna crisi planetaria della politica ha prodotto nuove categorie per interpretare lo Stato. Da una parte c'è la crisi delle democrazie liberali che fa emergere nuove o desuete categorie intorno ai concetti di nazione, Stato, patria; anche se c'è chi ragiona laicamente sull'identità nazionale come invenzione. Dall'altra parte il caso europeo è anche a sé in questa renaissance nazionalistica. E il nazionalismo italiano, per la sua storia, assume una forma ancora più peculiare – in un Paese dove è al governo un partito come la Lega che, nato come federalista e addirittura secessionista, oggi sta invece capitalizzando tutto l'immaginario del neofascismo sulla nazione sangue e suolo. Raimo ricostruisce qui i passaggi principali di questo percorso di rinascita nazionalista con un approccio triplice: politico, storico e culturale; e traccia così la genesi di questa ennesima «invenzione della tradizione».



Cos'hai da guardare

Bobo Rondelli

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 180

Lui, Roberto Rondelli, è uno degli ultimi “maledetti” della canzone e della poesia italiana, un artista che porta con sé la beffarda, dolente, orgogliosa eredità umana e politica della sua Livorno, fondata, come racconta lui stesso, “da ladri, prostitute, prigionieri politici”. Rondelli ha scritto e continua a scrivere canzoni che sanno di amori difficili, di rabbia e malinconia, e soprattutto continua a fare del palco, da vero performer, la sua vera patria, mescolando il graffio della comicità e della provocazione al ripiegamento della ballata. In *Cos'hai da guardare* Rondelli fa i conti con chi l'ha messo al mondo, con la città che lo ha visto crescere, con le donne – beatitudine e dannazione -, con la solitudine, con l'alcol e la droga, con la musica – sfida e bellezza. Attraverso uno sbilenco andare e venire di immagini e un benefico disordine degli affetti tornano la dolce figura della madre, lo sguardo interrogativo del padre, i fantasmi dell'apprendistato sessuale, le prime grandi avventure musicali (i Beatles, Lou Reed, Iggy Pop ma anche Guccini, e naturalmente il faccia a faccia con l'altro grande livornese, Piero Ciampi), il premere del mondo a cavallo del millennio, il dolce sgomento di avere figli a cui passare il testimone. Lo vediamo farsi portare in galera per “atti osceni”, patire la morte dell'amico bassista Alessandro, suonare per ragazzini leucemici, ricominciare sempre da una donna, vivere la nicchia preziosa della propria arte come la vera salvezza. Bobo Rondelli, ovvero una storia esemplare, una storia con tante aperture e nessun finale possibile: solo la nettezza di quella domanda senza punto interrogativo, “Cos'hai da guardare”.



Cronache dalla polvere

Zoya Barontini

Bompiani

Prezzo – 19,00

Pagine – 272

Nel 1936 l'esercito italiano conquista la capitale dell'impero etiope, Addis Abeba. Per quelle popolazioni un nuovo inizio: la pace romana, come la definì Benito Mussolini. Cronache dalla polvere racconta questa pagina di storia dell'Italia dimenticata e troppo a lungo taciuta: l'occupazione dei territori dell'Abissinia da parte delle truppe fasciste. Il regime ambiva a farne il fiore all'occhiello dell'Impero italiano ma si trovò a reprimere con atroce violenza la resistenza dei fieri guerriglieri arbegnuoc. Le truppe italiane insieme alle camicie nere si resero protagoniste di rastrellamenti, distruzioni e massacri di uomini, donne e bambini, abbandonando umanità e pietà. Perdute per sempre in quelle terre lontane da Roma. Le popolazioni locali non hanno mai dimenticato quel passato di inaudita violenza. Cronache dalla polvere è un'occasione per ricordare l'orrore della guerra e delle ideologie di superiorità della razza. Questa storia batte al tempo inesorabile dei tamburi di guerra, respira polvere e vento e ha gli occhi dei suoi protagonisti: soldati italiani, guerriglieri etiopi e alcune misteriose presenze. Fantasmi. Il paesaggio africano del secolo scorso rivive con una vena fantastica grazie al racconto corale del collettivo di scrittrici, scrittori e illustratori in tutta la sua spettacolare intensità e drammaticità.



L'incantatrice dei numeri


Jennifer Chiaverini

Neri Pozza

Prezzo – 19,00

Pagine – 528

Londra, 1815. È una fredda alba invernale, quando Lady Annabella Noel Milbanke, moglie di George Gordon, sesto barone di Byron, il poeta idolatrato da molti e detestato da altri quale «sinistro rappresentante della corrotta società londinese», si reca nella nursery dove dorme Ada, la figlia nata soltanto da sette mesi. In silenzio, afferra la piccola, la imbacucca contro il freddo e la stringe a sé, per raggiungere insieme la carrozza che le attende in giardino. A tarda sera, madre e figlia sono a Kirkby Mallory, nel Leicestershire, nella tenuta ereditata dai Noel Milbanke, lontano dall'elegante dimora di Piccadilly Terrace, dove la giovane nobildonna ha vissuto accanto a un uomo tanto geniale quanto sadico e crudele. Lady e Lord Noel Milbanke, i genitori di Annabella, si industriano subito per una tacita separazione legale della figlia dall'illustre poeta. La pubblicazione, però, da parte di Byron, di due poesie sulla separazione, Addio del poeta a sua moglie e Saggio satirico, rende la vicenda pubblica suscitando grande scandalo nella società londinese. Determinata a tenere lontana dalla figura e dal mondo del padre la piccola Ada, Annabella bandisce fiabe e fantasia dall'infanzia della figlia, e le offre un'educazione rigorosa fondata sulla matematica e la scienza. Qualsiasi stimolante scintilla di immaginazione – o peggio ancora, passione o poesia – viene prontamente estinta. Ada cresce, perciò, mostrando una sorprendente attitudine per la matematica e lo studio di tutto ciò che è meccanico. Un talento che, nel 1833, durante un ricevimento a casa di Richard Copley, la porta a fare la conoscenza di Charles Babbage, inventore della macchina differenziale. Ada rimane affascinata dall'universalità delle idee dell'uomo. Anche Babbage resta, tuttavia, colpito dall'intelligenza di Ada e dalle sue abilità matematiche. La chiama «l'Incantatrice dei numeri» e la introduce in un mondo dove il genio viene celebrato e l'immaginazione incoraggiata, e non guardata con paura, come un incendio da spegnere prima che distrugga l'intero villaggio. Con una prosa fluida ed elegante, Jennifer Chiaverini rende un sentito omaggio a una delle pioniere dell'informatica, una donna visionaria che ha lottato per la propria indipendenza e il riconoscimento delle proprie idee.



L'Italia è un sentiero

Natalino Russo

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 200

Il racconto appassionato dell'Italia vista da quota zero: tra incantevoli sentieri di montagna e tratturi che rievocano pratiche antichissime, tra vie sacre di pellegrinaggio e percorsi che conservano memoria di scenari di guerra, questo libro è un invito irresistibile a uscire di casa e mettersi in cammino. Per centinaia di migliaia di anni noi umani abbiamo conosciuto solo un modo per muoverci: mettere un passo davanti all'altro. In qualche caso muli e cavalli hanno aiutato, ma per spostarci abbiamo sempre dovuto affrontare lunghe scarpinate. Agli inizi del secolo scorso automobili, treni e aerei hanno sconvolto quest'abitudine, condizionando il nostro corpo e anche il nostro modo di pensare. Camminando ci accorgiamo di riuscire a osservare i luoghi sotto una prospettiva diversa, ci sembra di entrarci meglio, di viverli più in profondità. In queste pagine ritroveremo il piacere di uno sguardo nuovo a partire da luoghi vicini e accessibili: ripercorreremo i passi di Giustino Fortunato sui monti Lattari, quelli dell'inglese Edward Lear in Aspromonte e il cammino degli anarchici nei monti del Matese. Andremo sulla via Vandelli in Toscana e nelle trincee della Grande Guerra. Senza trascurare gli itinerari religiosi, dalle vie francigene ai cammini di Francesco d'Assisi. E ancora, i percorsi classici di escursionismo e trekking, fino al grande sogno del Sentiero Italia: seimila chilometri e più di 380 tappe attraverso tutta la penisola.